

COMUNE DI MACERATA

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA POLISPORTIVA EX EDERA.

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

La presente gara ha per oggetto l’affidamento della gestione della struttura polisportiva ex – Edera, sita in Contrada Fontezucca, 28 e dei locali annessi.

Il complesso sportivo come sopra indicato viene concesso nello stato in cui si trova, comprese le strutture fisse.

ART. 2 - SCOPO DELLA CONCESSIONE

Lo scopo della concessione consiste nella gestione dell’impianto per le finalità sportive e sociali che il concessionario persegue.

La gestione dell’impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

ART. 3 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

I soggetti legittimati a partecipare alla presente procedura sono individuati tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 18 della Legge Regionale n. 5/2012; in particolare, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge regionale 2 aprile 2012 n° 5 ed art. 15, comma 2, del Regolamento regionale 7 agosto 2013 n° 14 società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, compresi eventuali raggruppamenti dei medesimi soggetti (nel caso di aggiudicazione della gara da parte di questi ultimi la costituzione del raggruppamento dovrà essere formalizzato nei modi di legge)

Sono, altresì, escluse dal presente procedimento le società ed associazioni sportive che, pur avendone l’obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 14 dicembre 2000 nr 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping)

I soggetti sopra elencati possono concorrere alla selezione anche in forma associata.

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile sulla base degli elementi di seguito indicati:

A	OFFERTA TECNICA	Punti 70
B	OFFERTA ECONOMICA	Punti 30
	Totale	Massimo Punti 100

OFFERTA TECNICA - p.70 - suddivisa nei seguenti sub-elementi:

1): Validità della soluzione del fotovoltaico

Gli operatori economici sono chiamati a presentare la documentazione tecnica idonea a illustrare adeguatamente la soluzione proposta. In particolare, detta documentazione dovrà mettere in

evidenza gli aspetti tecnici salienti, stabilendo sin d'ora che il progetto dovrà garantire una potenza dell'impianto non inferiore a 40 kWp e non superiore a 60 kWp da valutare come segue:

1/a) Potenza impianto: non inferiore a 40 kWp e non superiore a 60 kWp **p.10** da attribuire secondo la seguente formula:

offerta singolo operatore x punteggio massimo
offerta migliore

Si precisa che l'offerta del singolo operatore dovrà essere espressa in **KWp**

1/b) Qualità progetto proposto p. 15 da valutare secondo i seguenti parametri:

- sostenibilità ambientale
- efficientamento energetico
- posizionamento impianto
- soluzioni innovative

2) Piano organizzativo p. 15

Valutazione della conduzione dell'impianto con riferimento al piano di manutenzione ordinaria della struttura – coerente con quanto indicato nel capitolato, avuti a mente le modalità e la tempestività del controllo e della verifica delle necessità manutentive nonché la programmazione degli interventi da adottare in termini di celerità e puntualità.

3) Programma di sviluppo delle attività che si intendono svolgere nella struttura in rapporto al grado di compatibilità con le caratteristiche dell'impianto e le differenti fasce di utenza – p. 10

4) Assetto societario: livello di attività svolta, qualificazione istruttori / allenatori, anzianità in ambito sportivo, esperienza nella gestione di impianti sportivi – **p.5**

5) Iniziative di promozione di attività di avviamento allo sport per i giovani, anche volte all'inclusione di studenti e fasce deboli della popolazione – p. 5

6) Proposte migliorative in relazione al potenziamento e alla manutenzione della struttura e al potenziamento della ricettività dell'impianto con particolare riferimento a interventi di manutenzione straordinaria, interventi infrastrutturali e fornitura e posa in opera di attrezzature e arredi. **p.10**

L'attribuzione dei punteggi ai sub-elementi **da 1/b a 6** avviene attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascuno di essi, tenendo conto del grado di dettaglio dell'approccio volto al raggiungimento degli obiettivi, secondo la seguente scala di valore:

OTTIMO 1,00

BUONO 0,75

ADEGUATO 0,50

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,25

INADEGUATO 0,00

E' riconosciuta ai commissari la facoltà di attribuire valori intermedi.

OFFERTA ECONOMICA - punti 30 –

Il massimo punteggio sarà attribuito all'offerta che avrà presentato il massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara fissato in ragione di misura annua in € 47.700,00 oltre IVA di legge.

Il ribasso percentuale dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza, prevale quello espresso in lettere sulla base del quale verrà attribuito il punteggio.

All'offerta che avrà presentato il maggior ribasso saranno attribuiti 30 punti.

Alle altre offerte saranno attribuiti i punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio ribasso singola offerta} = \frac{\text{ribasso singola offerta} \times 30}{\text{maggior ribasso offerto}}$$

ART. 4 - USO DELL'IMPIANTO

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Dovrà inoltre osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

L'Amministrazione si riserva l'uso gratuito dell'impianto per proprie attività di pubblico interesse per un massimo di giorni dodici (o 72 ore) all'anno, secondo modalità di utilizzo da concordarsi con il concessionario. L'Amministrazione si riserva altresì l'utilizzo gratuito dell'impianto in ore antimeridiane dei giorni feriali, perché lo stesso sia destinato alle attività scolastiche della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Gli introiti per l'uso dell'impianto sono di pertinenza della Società Concessionaria che provvede direttamente alla loro riscossione.

ART. 5 - DURATA

La concessione a gestire l'impianto di cui trattasi avrà la durata di anni dieci. Al termine la concessione scadrà di pieno diritto essendo escluso ogni altro tacito rinnovo.

Per motivi di pubblica utilità, l'Amministrazione Comunale potrà sempre revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.

ART. 6 - MODALITA' GENERALI DI SVOLGIMENTO DELLA GESTIONE

Il concessionario assume su di sé tutti gli adempimenti necessari alla gestione del servizio. Allo stesso modo dovranno essere assolti dal concessionario di gestione tutti gli obblighi di tipo giuridico-amministrativo, contabile, previdenziale e simili connessi con lo svolgimento di tale attività. Il Concessionario si impegna a rispettare e a fare rispettare le normative vigenti e i regolamenti in vigore o di futura emanazione, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro, impatto acustico, antincendio e primo soccorso, previste per gli ambienti e/o locali aperti al pubblico.

Il Concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni non potranno mai essere unilaterali e dovranno essere formalizzate con apposito verbale sottoscritto dalle parti.

ART. 7 - PRESA D' ATTO DELLE CIRCOSTANZE E DELLA NATURA DEL SERVIZIO

Il concessionario riconosce che l'offerta presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il servizio.

Tale assunzione di responsabilità è conseguente all'aver preso atto della natura del servizio, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse con l'espletamento del servizio nella sua complessa articolazione.

Con l'offerta formulata il concessionario assume inoltre interamente su di sé, esentandone il Committente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l'espletamento del servizio conferito.

Il concessionario non potrà quindi eccepire durante l'espletamento del servizio la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Per tutte le ragioni espresse il concessionario è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l'offerta tecnica-economica con piena ed esclusiva responsabilità.

ART. 8 – ATTREZZATURE ED ARREDI

Il concessionario provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione.

Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale potrà essere dal concessionario alienata o distrutta. Alla data di scadenza della concessione, il concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto.

La dismissione di eventuali attrezzature obsolete, di proprietà comunale, deve essere preceduta da apposito verbale di constatazione sottoscritto congiuntamente dal responsabile del servizio concedente e dal concessionario.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento delle strutture assegnate e ad assumere gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione ed in particolare si assume l'onere:

- di nominare, prima dell'inizio della gestione e per la gestione stessa, un referente generale previa acquisizione del gradimento dell'Amministrazione Comunale; in caso di cambiamento del referente nel corso della gestione questo dovrà essere comunicato tempestivamente all'Amministrazione e dovrà esprimere il proprio gradimento;
- di rispettare le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore durante la gestione del servizio sostenendo gli oneri per l'applicazione delle vigenti disposizioni per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- di garantire tutte le condizioni di sicurezza ed igienicità necessarie per gestire correttamente l'impianto sportivo;
- di applicare ai fruitori della struttura, le tariffe comunali per l'uso dell'impianto determinate dal concessionario previa approvazione del Comune
- di esporre il tariffario in modo visibile all'utenza
- di mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione;
- di concedere libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni eventualmente organizzate dal Comune di Macerata
- degli obblighi relativi al pagamento dei tributi comunali
- dell'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni necessarie prescritte dalle vigenti disposizioni per la gestione dell'impianto
- di assumere la funzione di e gli obblighi di "datore di lavoro", previsti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., quali ad esempio, redigere il documento di valutazione dei rischi, nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta incendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza e del medico competente quando necessario

- di individuare il Responsabile della sicurezza dell'impianto, ai sensi del DM 18.03.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"
- effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere gli impianti in perfetto stato d'efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza dell'impianto stesso (C.P.V., A.S.L., VV.FF., Autorità di P.S., ecc.)
- di corrispondere al Comune di Macerata un canone annuo di € 5.000,00 oltre Iva, da liquidarsi in due rate semestrali di uguale importo, la prima delle quali sarà pagata alla entro il 30 aprile e la seconda entro il 31 ottobre di ogni anno. Nel primo anno esso sarà rapportato ai mesi effettivi di concessione calcolati con riferimento alla data di sottoscrizione dell'atto di concessione.

Sono altresì a carico del concessionario:

- le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori;
- gli oneri per l'applicazione del D. L.vo 81/2008 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- le spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, utenze telefoniche, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto; a tal fine il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza, entro un mese dalla decorrenza della convenzione;
- la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti;
- la manutenzione del verde e dello spazio esterno dell'impianto
- ogni ed eventuale onere relativo all'omologazione dell'impianto

Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. A titolo esemplificativo, in relazione all'impianto oggetto della concessione, rientrano nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

- a) riparazione, rinnovo e sostituzione parziale di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni e loro verniciatura;
- c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- d) riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
- e) riparazione e sostituzione di parti accessorie e di tutte le apparecchiature elettriche installate;
- f) cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione
- g) verniciatura periodica di tutte le opere in ferro presenti e rifusione rete di recinzione e reti interne all'impianto;
- h) riparazione di grondaie, converse, discendenti, anche con sostituzione parziale degli stessi;
- i) pulitura e tinteggiatura dell'esterno senza alterazione delle tinte esistenti;
- l) pulizia, riparazione, tinteggiatura, sostituzione parziale di scuri, persiane avvolgibili, inferriate, davanzali, cornici, zoccolature ecc.;
- m) pulizia, riparazione e sostituzione parziale delle pavimentazioni esterne, gradini, ecc. senza alterazione dei tipi esistenti e della forma;

Non essendo l'impianto oggetto di concessione configurato quale locale di pubblico spettacolo, restano a carico del concessionario l'obbligo e l'onere di provvedere agli adempimenti necessari in caso di utilizzo quale locale di pubblico spettacolo.

ART. 10 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di Macerata gli oneri di manutenzione straordinaria degli impianti.

Il Comune, anche in ragione dell'uso pubblico dell'impianto di cui alla presente convenzione, della onerosità della sua gestione, delle su richiamate riserve d'uso e di disponibilità a favore dell'Amministrazione Comunale, nonché dell'onere stimato per la posa in opera dell'impianto fotovoltaico, riconosce alla Società Concessionaria un contributo in ragione di misura annua pari a € 47.700,00 oltre IVA soggetto a ribasso in sede di gara, da liquidarsi in due rate semestrali di uguale importo, la prima delle quali sarà pagata entro il 30 aprile e la seconda entro il 31 ottobre di ogni anno.

L'erogazione è subordinata alla presentazione di regolare fattura da parte del concessionario, da emettere, a seguito dell'entrata in vigore dal 31 marzo 2015 dell'obbligatorietà della fatturazione elettronica (art. 25 della legge n.89/2014) per gli enti locali, unicamente in formato elettronico con l'indicazione del Codice Univoco Ufficio M493V5.

Tale corrispettivo sarà erogato a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione. Nel primo anno esso sarà rapportato ai mesi effettivi di concessione calcolati con riferimento alla data di sottoscrizione dell'atto di concessione

Al Concessionario sono riconosciuti anche i proventi derivanti dall'utilizzo previsti per le strutture, nonché ai proventi connessi a manifestazioni, corsi, servizi e attività collaterali dallo stesso organizzati o assicurati all'interno della struttura, da riscuotere nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI AMPLIAMENTO

In generale, gli interventi di manutenzione straordinaria competono al Comune, che si riserva di deciderne l'opportunità ed il periodo di esecuzione.

L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria, anche con il concorso del concessionario gestore, previo accordo scritto.

Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare all'Amministrazione, con la massima tempestività, la necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Nel caso di riparazioni urgenti il Concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, può eseguire direttamente l'esecuzione dei lavori necessari. I concordati rimborsi al concessionario da parte dell'Amministrazione Comunale avvengono previo rendiconto e per la spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Qualora il Concessionario svolga i lavori di cui al presente articolo senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione, chiedere al Concessionario la remissione in pristino dello status quo ante ovvero l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale delle opere eseguite.

Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta, l'Amministrazione Comunale rilascia nulla osta preventivo all'intervento, precisando altresì la misura della spesa che si impegna, previa rendicontazione, a rimborsare al concessionario.

ART. 12 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Il Concessionario si impegna a eseguire, a proprie spese, intervento di miglioria dell'impianto consistente nell'installazione di impianto fotovoltaico.

Le caratteristiche dell'intervento dovranno risultare da un specifico progetto da redarsi da parte di soggetto abilitato scelto dal concessionario.

Il progetto esecutivo una volta redatto sarà sottoposto all'approvazione del Comune.

In sede di approvazione del progetto l'Amministrazione potrà richiedere specifiche o suggerire ulteriori opere ritenute necessarie per la piena funzionalità dell'impianto. Il progetto dovrà in ogni caso garantire una potenza non inferiore a 40 kWp.

Il progetto esecutivo dovrà essere presentato dal soggetto aggiudicatario entro e non oltre 2 mesi dalla stipula dell'atto di concessione.

Il Comune si impegna ad esaminare ed approvare gli stessi documenti entro 30 giorni dalla loro presentazione.

La realizzazione dell'impianto fotovoltaico dovrà avvenire entro e non oltre dodici mesi dall'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Gli oneri per la manutenzione straordinaria ed ordinaria dell'impianto fotovoltaico sono interamente a carico del concessionario, spese di omologazione incluse.

Nel caso che la Società non presenti il progetto esecutivo entro il termine sopra stabilito o non realizzi l'impianto di fotovoltaico entro il termine sopra indicato, la presente convenzione si intende risolta di diritto, senza che la Società stessa possa vantare alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo, ed esonerando il Comune da ogni onere per debiti ed impegni contratti dal concessionario.

ART.13 – RENDICONTO

Per ogni anno finanziario, entro il giorno 31 marzo di ogni anno, il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune una relazione dettagliata, dell'anno sportivo appena trascorso, relativa alla avvenuta gestione dell'impianto con i seguenti dati:

- numero di associazioni che utilizzano l'impianto sportivo e ore loro riservate;
- ore di utilizzo da parte del Concessionario;
- iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate;
- bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere anche:
 - a) introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto, apporti derivati dai servizi di supporto;
 - b) interventi effettuati di natura ordinaria e straordinaria;
 - c) numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo;
 - d) contratti di sub-concessione e relativi introiti

ART. 14 - PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto in oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti.

La installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, standardi, schermi, ecc.) è subordinata alla autorizzazione comunale.

Il concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico del concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità.

ART. 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i. e deve inserire, a pena di nullità assoluta degli stessi, analoga clausola nei subcontratti dallo stesso stipulati dei quali si impegna a trasmettere copia all'Ente concedente. Il concessionario e il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.136/2010 e s.m.i. ne dà immediata comunicazione all'Ente concedente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente concedente. Ai sensi dell'art.3 comma 9-bis della citata L.136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

ART. 16 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Il Concessionario, nei confronti del personale impiegato nella gestione in oggetto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Il Concessionario assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni ed integrazioni e sull'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART. 17 – SICUREZZA

Per il servizio in oggetto non si ravvisano rischi derivanti dalle interferenze e pertanto non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione rischi di interferenza (D.U.V.R.I.). Ne consegue che i costi per la sicurezza derivante dalle interferenze sono pari a zero. In ogni modo, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 81/2009, il Comune rimane a disposizione del concessionario per ogni eventuale necessaria informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene del lavoro. In caso di necessità di operare interventi di manutenzione straordinaria, sarà lo stesso Comune a verificare la necessità di redigere un D.U.V.R.I. e a provvedere al calcolo dei relativi costi per la sicurezza derivante dalle interferenze delle lavorazioni di cui all'art. 26 comma 5 del vigente D.Lgs. 81/2008.

Sarà obbligo del Concessionario quello di predisporre un aggiornamento del piano d'emergenza con i relativi nomi degli addetti e del Responsabile all'emergenza

ART. 18 - SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONI DELL'IMPIANTO

Il concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione senza apposita formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Non potranno altresì essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale. Se tali innovazioni o modificazioni dovessero richiedere nuove usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.

ART.19 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Il Concessionario è tenuto a informare l'Amministrazione Comunale, tramite raccomandata A/R o Pec, di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta.

Con le stesse modalità previste dal presente articolo dovrà essere data comunicazione al Comune di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

ART. 20 - REVOCA/RECESSO DEL CONCESSIONARIO

In tal caso di accertata irregolarità a danno delle società o degli utenti ospitati dall'impianto, degli interessi del Comune, o del mancato rispetto della presente convenzione, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di revocare la concessione in qualsiasi momento, fatto salvo, comunque il diritto di risarcimento danni. Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi.

ART. 21 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

Al termine della concessione o in applicazione del precedente art. 20, la Società concessionaria ha l'obbligo di restituire al Comune l'impianto oggetto della convenzione in perfetta efficienza, oltre a consegnare tutte le opere costruite senza che la Società stessa possa vantare alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo, ed esonerando il Comune da ogni onere per debiti ed impegni contratti dal concessionario.

ART. 22 - RESPONSABILITA'

Il concessionario esonera espressamente il Comune di Macerata per danni a terzi alle persone e/o cose, che potessero, in qualsiasi momento e modo, derivare da quanto forma oggetto del presente concessione.

A tale scopo il concessionario è tenuto a stipulare le seguenti assicurazioni:

- Polizza Assicurativa in forma ALL RISK a garanzia dei danni materiali e diretti causati ai beni dati in gestione ed oggetto del presente concessione, la somma assicurata non dovrà essere inferiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);

- Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi con un massimale unico di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro e per anno con i limiti di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per persona danneggiata e € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a cose.

Tale polizza dovrà prevedere la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi in carico al concessionario e derivanti dalla conduzione e gestione dell'impianto.

Copie di tali polizze dovranno essere trasmesse al Servizio Sport del Comune di Macerata

ART. 23 — SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico della società concessionaria.

ART. 24 – RISERVATEZZA DEI DATI

A norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. i dati raccolti nell'ambito del presente procedimento di gara sono esclusivamente finalizzati alla stessa. L'utilizzazione e l'eventuale comunicazione a organi e uffici dell'amministrazione sono limitate agli adempimenti necessari nel rispetto del fine di cui sopra. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del citato testo unico a cui si rinvia espressamente.

ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al concessionario e a terzi potessero derivare dalla presente concessione.

